Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CAS Senalif dd38e - Firmato Da: LOMBARDI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S P.A. NG CA 3 Senalif 76573bd4e65bl4c63b3b5c3e7bfabc57

N. 5217/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro

Il Giudice dr. Antonio Lombardi,

nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da:

con il proc. dom.

-RICORRENTE-

contro

;

con il proc. dom. Avv.to Maddalena Boffoli;

-RESISTENTE-

A scioglimento della riserva che precede:

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. I comma 48 l. 92/2012 premetteva di essere stato assunto da con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di Store Manager I livello CCNL Commercio, con retribuzione mensile lorda di € 3.873,44, di aver ricoperto il ruolo di responsabile del punto vendita di di essere stato licenziato per giusta causa in relazione ad un episodio di furto avvenuto nel punto vendita di cui egli era il responsabile, in ragione: a) dell'omessa vigilanza della zona vendita nella quale era esposto la pelliccia e dell'assenza del dispositivo antitaccheggio sul capo di abbigliamento sottratto; b) dell'affidamento ad un proprio sottoscritto dell'incarico di sporgere la querela, fornendo l'indicazione di rappresentare una data diversa rispetto a quella effettiva di accadimento del furto; c) dell'incarico di consegnare agli organi di PS i filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza in formato AVI privi dell'indicazione della data e dell'orario.

Deduceva l'illiceità ed illegittimità del licenziamento intimato, in ragione all'insussistenza del fatto, nella piena conoscenza ed acquiescenza della resistente alla condotta del ricorrente





relativa alla denuncia, della natura economica del licenziamento sottesa alle determinazioni aziendali. Chiedeva farsi applicazione dell'art. 18 1° comma l. 300/1970, in subordine del 4° comma ed in ulteriore subordine del 5° comma, con vittoria di spese di lite.

Il ricorso proposto da non merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.

**

Quanto alla domanda di accertamento dell'illiceità, in considerazione della natura discriminatoria o ritorsiva, del licenziamento si osserva come, in linea di principio, per affermare il carattere discriminatorio o ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorra specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio, di ritorsione o di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa di recesso (...) nel senso che deve essere provata la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze addotte come ritorsive/discriminatorie e l'asserito intento del datore di lavoro di esercitare il potere di recesso, con intento discriminatorio o ritorsivo (Tribunale Biella, sez. lav., 30/10/2015).

Preliminarmente all'esame dei motivi di presunta illiceità del licenziamento, il cui onere probatorio grava sul lavoratore, occorre pertanto scandagliare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso datoriale, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro recedente (Cassazione civile, sez. lav., 16/07/2015, n. 14928). Analogo onere probatorio grava sul datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore licenziato assuma la mera illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto. In tal caso è onere datoriale fornire giudiziale dimostrazione del fatto ascritto al dipendente, sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di un'esimente (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2015, n. 11206).

Applicando tali principi al caso all'odierno esame, occorre pertanto provvedere alla valutazione in ordine alla sussistenza del fatto ascritto al , sotto il profilo della materialità, dell'elemento psicologico e della congruità e proporzionatezza della sanzione con la conseguenza che, in caso di positivo accertamento dello stesso, dovrà escludersi al contempo sia la natura illecita che l'illegittimità del licenziamento.





I fatti oggetto di contestazione disciplinare al Balice si racchiudono, eminentemente, in tre fondamentali nuclei: a) l'omessa vigilanza ed il mancato presidio della boutique di cui lo stesso era responsabile nella quale era avvenuto il furto di un capo di abbigliamento di rilevante valore, aggravatia dall'assenza di dispositivi antitaccheggio; b) l'avvenuta delega dell'attività di presentazione della denuncia querela ad un dipendente addetto al magazzino, il quale veniva invitato, per fini assicurativi, a rendere false dichiarazioni all'Autorità di PS, attestando che il furto era avvenuto nella giornata del 18 ottobre 2015, data di presentazione della denuncia, e non del 17 ottobre 2015, data effettiva; c) la consegna all'Autorità di PS di un filmato contenente le immagini del furto senza data e ora, con la finalità di non smentire il fatto falsamente denunciato.

非非可

Al fine di ricostruire il fatto oggetto di contestazione disciplinare si è provveduto, in corso di causa, all'audizione di numerosi informatori, le cui dichiarazioni vengono di seguito integralmente riportate.

: ADR: " il giorno 17 ottobre 2015 sono entrate in negozio queste due persone, penso marito e moglie, la moglie ha distratto uno dei nostri colleghi chiedendo delle Tshirt mentre gli altri assistenti alla vendita erano impegnati con altre clienti, eravamo presenti io, il , che mi ricordo io questi. Eravamo tutti assistenti alla ricorrente. vendita tranne il ricorrente, che era lo store manager ma era sul piano vendita mentre è un magazziniere ma era stato chiamato a dare una mano alla vendita perché c'era una consistente afflusso di gente. Anche lo store manager cura i rapporti con i clienti e si occupa delle vendite. La mentre l'uomo è andato direttamente la parte in cui esposto donna è stata servita da l'abbigliamento per donna nel nostro negozio, mentre la donna distraeva il nostro collega lui ha sfilato la pelliccia dal manichino, se l'è infilata sotto il giubbotto ed è uscito dalla porta principale direttamente senza far suonare l'antitaccheggio, c'era sulla pelliccia un dispositivo antitaccheggio ma presumo che avesse una giacca schermata. Solitamente i nostri capi sono tutti taccheggiati, se poi quello in particolare non lo fosse non posso saperlo preciso tuttavia che se l'avesse tolto lo avremmo trovato. Riferisco questa ricostruzione perché poi abbiamo visualizzato i filmati dai quali si vede l'operazione che ho descritto. Era il primo pomeriggio. In quel momento il ricorrente stava seguendo un cliente insieme a me. Si vede che era una situazione in cui avevo chiesto un aiuto io, succede spesso perché magari c'è un cliente che chiede una cosa particolare. Facendo un giro del negozio poi ci siamo accorti che mancava il capo dal manichino, credo un'oretta o un paio d'ore e lui ha provveduto visionare i video per avere la certezza che fosse dopo, viene avvisato stata rubata la pelliccia e vedere chi l'avesse rubata, io non l'ho visto la prima volta manomesso





soltanto quando è stato esportato nel computer, penso che sia andato da solo, visto il video lui ci avvisa che era stato rubato il capo e penso che abbia avvisato l'azienda, è di competenza dello store manager, io poi alle sette finito il mio orario di lavoro ho timbrato e sono andato a casa, e non so riferire altro. Ricordo che ognuno di noi stava più o meno parlando o seguendo un cliente, eravamo più o meno tutti impegnati con qualcuno, l'unica persona libera in quel momento era Lopetuso che però era stato distratto dalla complice del ladro, più o meno c'erano quattro o cinque clienti, il negozio sarà grande circa 250 m quadri, c'è una parte uomo, una parte donna e un angolo dove c'è il bambino, nella parte uomo c'è una scala che porta al piano superiore dove di solito sono esposti solo cappellini o borse. Ero presente nel negozio occasione di un altro furto, nel giugno del 2015 ma lo store manager in quel giorno non era presente in negozio di conseguenza non so come abbia gestito il furto. La pelliccia oggetto del furto era il capo di maggior valore esposto in negozio. Gli allestimenti vengono decisi dai visual".

: ADR: "nel momento del furto io non mi sono neanche reso conto del fatto perché ero alle prese con un altro cliente, ho appreso la dinamica del furto tramite la videoregistrazione che visualizzato in un momento successivo, è stata rubata una pelliccia, due clienti entrando in negozio hanno distratto un altro dei miei colleghi che era preposto all'area dove c'era la pelliccia, gli hanno chiesto di prendere una T-shirt al piano sopraelevato e mentre il collega saliva uno dei due faceva da palo mentre l'altro sfilava con forza la pelliccia dal manichino e la metteva dietro la schiena in modo che non si vedesse perché era coperto da un giubbotto, erano un signore ed una signora, il signore che ha sfilato la pelliccia è uscito mentre la signorina rimasta lì a concludere la vendita e ricordo che si è fatta mettere addirittura da parte una maglietta per poter mascherare bene il fatto, l'uomo è uscito da porta principale che è dotata di dispositivi antitaccheggio ma non saprei dire perché non ha suonato, può darsi che avesse o preciso o staccato in qualche modo gli antitaccheggio ma non abbiamo trovato nulla, abbiamo anche pensato che potesse avere una schermatura all'interno del giubbotto o comunque qualche cosa che parasse dal rilevamento del antitaccheggio, ricordo che oltre a me c'era il ricorrente, il signor queste sono le persone che sicuramente erano presenti, poi mi sembra ci fosse un'altra delle due ragazze che lavorava con noi ma non ricordo chi precisamente fosse. Non ricordo che cosa facesse il ricorrente quel momento, mi pare che fosse sul piano assieme qualche altro cliente ma non ricordo precisamente se fosse in una zona o in un'altra. L'immagine che abbiamo visto era esclusivamente della persona che ha rubato la pelliccia, di tutto il percorso fatto e dell'atto dello sfilamento della pelliccia, ci siamo accorti in tarda serata che mancava la pelliccia, verso la chiusura del negozio perché si fa un giro di ricognizione per vedere lo stato del negozio ed anche perché era





una giornata in cui c'era stata parecchia clientela per cui occorreva fare un check del negozio e mi ricordo che il ricorrente venne da noi con aria di sorpresa chiedendo che fine avesse fatto la pelliccia, in quel momento ci siamo resi conto che forse era successo qualcosa. Il ricorrente ed il signor sono scesi nel magazzino dove ci sono le telecamere ed i computer che visualizzano le telecamere per poter iniziare a vedere le registrazioni mentre noi abbiamo iniziato fare la chiusura di cassa del negozio, successivamente siamo scesi anche noi nel magazzino ma ci dissero che non erano riusciti ancora a vedere nulla, che le registrazioni erano ancora in fase di scaricamento e che potevamo quindi andare a cambiarci. Mentre noi eravamo in uscita dal negozio abbiamo incrociato il ricorrente e il , le chiesto cos'era successo e lui mi dice cosa aveva visto. Da quello che ricordo io manco mi disse "domani facciamo la denuncia che ho già sentito e l'ho già chiamato". Nella zona della pelliccia e c'era qualcuno, precisamente il signor , noi venivamo distribuiti per la copertura di varie zone che potevano essere la zona uomo o la zona donna, nella zona donna c'era sicuramente lui ed una delle due ragazze di cui non ricordo precisamente. La ragazza non si vede dalle immagini ma sicuramente in negozio perché ricordo che la sera anzi le sere successive, dicevamo che ci fosse soltanto lui a far provare il capo di abbigliamento perché la ragazza era in camerino. Credo che la ragazza fosse qualche volta il ricorrente fuori dal lavoro così come altri colleghi. Sono stato presente in negozio in occasione di altri furti, tre furti in particolare, uno era stato un tentato furto perché io è un altro collega abbiamo rincorso il ladro e lui ci lanciò dietro la refurtiva che erano due jeans, un'altra volta mentre io servivo un membro di questa gang sono riusciti a rubare una felpa e il terzo furto fu quello di un paio di scarpe, ma non ho le idee chiare, le denunce venivano fatte ma non so se venissero fatte il giorno stesso o nei giorni successivi. Molte volte la denuncia è stata fatta dalla , perché magari il ricorrente era impegnato in altre mansioni ed avendo lui esperienza con l'azienda aveva questa fiducia da parte dell'azienda e da parte anche del ricorrente. lo sono un appassionato di informatica e nel mio lavoro precedente mi occupavo di sicurezza, ricordo che i formati dei filmati erano .avi anche perché erano più facili più veloci da estrarre dal programma delle telecamere, successivamente al licenziamento del ricorrente ricordo che il formato venne cambiato poiché i tempi di estrazione di questi file erano diventati molto più lunghi, e ci si lamentava del fatto che l'estrazione e la visione venisse fatto in tempi molto lunghi rispetto a quelli che avevamo prima del licenziamento. Il formato avi era più facile e più veloce da estrarre indi per cui è stato utilizzato per abbreviare tempistiche c'è sempre stato l'avi come formato poi è stato cambiato in formato con una compressione che permetteva la lettura solo da parte di programmi appositi, l'unico problema di questo formato era la lunghezza di scaricamento. La variazione di





formato c'è stata dopo il licenziamento del ricorrente. Nell'avi c'è un'impostazione che permette di visualizzare anche data e ora che può essere immessa direttamente dal programma. Questo non dipende tanto dal formato ma dal programma di lettura, è come impostare dei sottotitoli vedendo un film. Lo store manager successivamente al licenziamento del ricorrente non immediatamente ma dopo la risoluzione del mio rapporto è stato che prima era un assistente dello store manager, non è un semplice commesso, e dopo il passaggio a store manager non è stato assunto nessuno al suo posto, conosco queste circostanze perché ho amicizia l'interno del negozio passo li molto spesso ed ho anche un'amicizia direttamente con ".

: ADR: "era sabato sera e stavo preparando la cena ed ho ricevuto la chiamata da che mi segnalava che c'era stato un furto in negozio di una pelliccia, essendoci stati anche altri furti in passato gli ho chiesto di mettere per iscritto la dinamica dell'accaduto. Era ora di cena ma non ricordo esattamente l'ora, ho chiesto di inviare una mail a me e

la retail operation che si occupa della parte inventariale dei punti vendita per comprendere come fosse accaduta la dinamica del fatto, sinceramente non ricordo se in quell'occasione nel corso della telefonata abbiamo parlato anche della denuncia, la consuetudine è che sia il responsabile del negozio a fare denuncia dei furti, non ricordo se abbiamo parlato della denuncia, solitamente quando viene un furto gli store manager avvisano me o dell'accaduto e di conseguenza si recano anche a fare la denuncia. La comunicazione è quella di cui al documento cinque di cui prendo visione. Devo averla letta la sera stessa. Ricordo che poi è intervenuta un'altra che diceva che la denuncia a fini assicurativi doveva essere fatta la sera mail di stessa. L'ultima mail che ho letto è stata quella di ma non credo di essere arrivato a quella . lo mi sono accorto della data errata della denuncia il martedi, preciso che ricevo una media di 150 e-mail al giorno e non ho un assistente che me le legge, martedì ho ricevuto la denuncia e stavo commentando con la dottoressa , la quale mi faceva presente che il fatto era accaduto la domenica, io le ho detto che non era possibile perché avevo ricevuto una chiamata da al sabato sera e da li ci siamo accorti che la denuncia riportava la data della domenica, cosa che io non ho mai avallato. La cosa mi ha colto di sorpresa, per cui ritengo di non essermi accorto prima del contenuto della mail di del sabato sera. La mia funzione in aziende una funzione global, non sono un'area manager che segue i negozi sulla piazza di Milano ma gestisco la direzione retail worldwide, ed ho la responsabilità di tutti i negozi mondo con fusi orari diversi che comportano interazioni con il centro in qualsiasi ora per cui è molto facile che non riesca a stare dietro tutte le comunicazioni. Lo store manager ha chiamato me perché c'è un vincolo di dipendenza gerarchica, l'altra persona in copia nella mail ha un ruolo più operativo. Ricordo che qualche mese





prima, o forse settimana c'era stato un furto di due giacche di pelle, vicino all'ingresso del punto vendita nell'area uomo e sono intervenuto facendo una riunione con la dottoressa per sensibilizzare non solo lo store manager ma tutto lo staff al presidio costante dei capi di valore all'interno del punto vendita, si tratta di un negozio che ha un traffico gestibile anche nel weekend,

mi pare che si disse qualcosa anche sulla gestione delle denunce ma non ricordo esattamente, in questa riunione c'era tutto lo staff compreso il ricorrente. Il giorno in cui il fatto è accaduto conoscevo la clausola delle condizioni generali di assicurazione che prevedevano l'onere di denuncia il giorno stesso dell'accaduto. Non so dire se la compagnia assicurativa ha provveduto al rimborso, è di competenza dell'ufficio legale. In occasione di altri furti il file in formato .avi era stato consegnato dall'istituto di sorveglianza corredato da data e ora, ma è un'operazione che può fare anche lo store manager, ha i mezzi per scaricare il file ma non so se può o meno decidere di consentire la visualizzazione di data e ora, non credo proprio che sia possibile ometterlo. Da quanto ho capito il fornitore del servizio di sorveglianza ha scaricato le immagini senza data e ora, penso su richiesta del negozio nella persona di . La società si chiama Dot Security. Gli episodi di furto sono talmente tanti che non ricordo chi ha materialmente presentato la denuncia in occasioni precedenti. In occasione del riscontro di un ammanco in occasione di un inventario è stata presentata una denuncia è stata presentata una denuncia il giorno in cui è stato rilevato l'ammanco".

, ADR: "ho ricevuto una e-mail da parte della ricorrente dove scriveva sia me che al dottor come da procedura solitamente seguita nei nostri negozi e dove veniva descritto l'accaduto, non ricordo esattamente dopo quanto tempo l'ho letta, ma dopo averla letta ho risposto via e-mail mettendo in copia anche il ricordando a che la denuncia avrebbe dovuto essere fatto il giorno dell'accaduto a fini assicurativi. Ho scritto questo in quanto nella e-mail della ricorrente c'era scritto che si sarebbero recati l'indomani mattina a fare denuncia. Non ricordo esattamente quanto tempo dopo aver ricevuto la mail delle 22.24 di poiché essendo sabato sera non avevo sott'occhio il cellulare. Ero comunque a casa, Credo di averla comunque letta la sera stessa. lo non ho chiamato nè ho scritto. Non era la prima volta che era capitato ed era mia premura sempre ricordare agli store manager di recarsi il giorno stesso a sporgere denuncia. Quando c'è un furto in azienda lo store manager deve riferire al e in copia a me perché io sono la persona che raccoglie la denuncia e la invia al nostro dipartimento legale, questo perché il è impegnato in altre attività ed io faccio da tramite con l'ufficio legale. In quella occasione ed in altre occasioni era capitato che andasse a fare la denuncia il stato lo store manager che aveva delegato, la società ne era venuta a conoscenza quando aveva ricevuto la denuncia. Sicuramente ne avrò parlato col il lunedì tornati al lavoro. Mi vengono





lette le dichiarazioni del dottor e preciso che probabilmente il lunedi ho commentato la cosa ma non ricordo quando ho ricevuto la denuncia. Mi sento di poter dire che probabilmente abbiamo parlato dell'accaduto ma non ricordo assolutamente né così abbiamo commentato. Nel momento in cui viene fatta la denuncia nella maggior parte dei casi le autorità chiedono i filmati, gli store manager hanno accesso e piena visibilità delle telecamere, scaricano il file sulle cassette e le consegnano all'autorità, successivamente al fatto sono venuto a conoscenza che in quell'occasione il file consegnato alle autorità era stato scaricato dalla dot e non dallo store manager, non so se scaricato o modificato preciso però di non essere a conoscenza di tutto quanto accaduto successivamente all'episodio. Non ero presente all'incontro avvenuto nel negozio alla presenza della dottoressa e del dr. , in cui si era ricordata la procedura da seguire nel momento in cui ci si rende conto che un capo è stato trafugato, l'importanza della verifica dei capi preziosi, della verifica dell'antitaccheggio, e immagino che la necessità di operare la denuncia giorno stesso dell'accaduto fosse tra le cose di cui si era parlato. Non essendo la prima cosa che capitavano furti era risaputo che le denunce a fini assicurativi andavano fatte lo stesso giorno rispetto al fatto. Alla riunione non c'ero suppongo fosse presente lo staff del negozio. Non so se la compagnia assicurativa abbia rimborsato il danno non ho ricevuto alcuna lettera di contestazione disciplinare per il fatto del 17 ottobre".

, ADR: "il 17 ottobre 2015 io ero al piano perché c'era bisogno della mia presenza su, sono entrate queste due persone ed io ho servito la donna, che mi ha chiesto un'informazione riguardo una T-shirt e nel momento in cui sono andato a prendere la taglia i due elementi sono rimasti da soli ed in quel momento ha avuto luogo, il colloquio ha avuto luogo al piano inferiore in fondo al negozio sul lato destro dove c'è un manichino con la pelliccia. C'era altra gente nel negozio ed eravamo tutti impegnati, io sono sempre giù ma in quell'occasione ero sul piano e siccome erano tutti impegnati ho servito questa coppia, il ricorrente se non sbaglio era con un altro collega a servire un'altra persona o un'altra coppia, se occorre servire un cliente all'entrata vicino alla cassa può darsi anche che ci sia bisogno di due persone per servirlo, se il cliente si sofferma in cassa a chiedere un'informazione e ci sono due persone viene servito da queste due persone. Se in negozio c'era molta clientela capitava che il signor servisse clienti. Quando non serviva clienti il ricorrente si occupava di prova d'ufficio e di negozio, ad esempio portare soldi in banca, fare il planning con gli orari di lavoro, inventari etc.. Ci siamo accorti che il manichino era senza pelliccia e siamo andati a vedere le telecamere e da li ci siamo accorti dell'accaduto. Ho avuto modo di vedere il video e mi sono reso conto di che professionisti sono queste persone, immagino avessero delle borse schermate, c'è un movimento in cui appallottola la pelliccia e la mette sotto il





cappotto scuro, poteva avere qualsiasi cosa, tipo quelle borse schermate, non abbiamo rinvenuto in negozio dispositivi antitaccheggio e sul resto del manichino c'era tutto. Il furto lo abbiamo scoperto a fine giornata, il sistema di sicurezza era sul computer che c'era in magazzino per cui anche io ho visualizzato il filmato. Li ho visto che il ricorrente ha sentito telefonicamente il suo responsabile però non ho sentito il contenuto della conversazione e dopo la visualizzazione si è deciso di fare la denuncia il giorno dopo. Mi ricordo che il ricorrente mi ha detto di aver sentito il signo. sembra di ricordare che mi abbia detto: " mi ha comunicato che possiamo andare domani a fare la denuncia". Se non ricordo male aveva anche scritto una e-mail indirizzata a se era in conoscenza qualcun altro, può essere che sia stata la metteva sempre in conoscenza la stessa. È stato il ricorrente a dirmi di sporgere denuncia l'indomani indicando come giorno del fatto il giorno della denuncia e non il giorno dell'effettivo accaduto, non ricordo se sia stato o altri a chiedergli di fare questo. Questo mi è stato chiesto prima di lasciare il negozio nel corso della serata e non mi è stato spiegato il motivo per cui avrei dovuto indicare una data diversa. Il giorno dopo sono andato a fare denuncia secondo le indicazioni ricevute ed ho consegnato la denuncia al mio responsabile , e lui poi l'ha trasmessa in ufficio.

Mi è capitato di fare anche altre denunce, ma in altre occasioni sono stati i responsabili del negozio a fare denunce, io venivo incaricato dai responsabili del negozio. Abbiamo visionato il filmato e poi c'è stata anche una conversazione con la ero presente, si sono scambiati delle opinioni ma non ricordo precisamente. Ci sono tanti passaggi per aprire il video è stata una conversazione di natura tecnica, c'era anche il problema che non si riusciva ad aprire perché ci sono tanti passaggi e delle password per ritornare indietro e per visualizzare il clou del filmato. Il filmato non mi è stato consegnato la sera stessa e l'ho portato due giorni dopo, o due o tre giorni rispetto o al fatto o alla denuncia, il filmato me l'ha consegnato il ricorrente. È stato il carabiniere che ha insistito per avere i filmati, è capitato di sporgere altre denunce in cui ho consegnato il filmato ed alcune in cui non l'ho consegnato, perché magari era sparito nel negozio qualcosa in punti morti in cui non era possibile visionare il fatto. Mi pare che la data e l'ora del filmato non comparissero ma comparivano sulla cartella e aveva modificato la data del file. So che il ricorrente si era informato delle modalità per togliere data e ora ma non so a chi avesse chiesto, anzi adesso mi ricordo so che aveva chiesto ad un tale , questo ragazzo veniva spesso in negozio, ma non ricordo se l'ho saputo da o da , può darsi fosse non ne sono sicuro. La pelliccia credo che fosse il capo di maggior valore esposto quel giorno. Si era parlato di stare più attenti e di mettere le placchette su ogni capo di abbigliamento in negozio esposto in allestimento ma non ho mai partecipato a riunioni in cui si è discusso di ciò. Oltre a noi





c'erano tre altre persone, e una ragazza, non ricordo se c

. Mi sa che nel filmato si vede che lei sta entrando nella pausa pranzo e apre la porta al tipo con la pelliccia che esce. Siccome c'erano stati altri episodi di furto il negozio era sempre controllato e in particolare era controllata la presenza di placche antitaccheggio. Avevo fatto altre denunce prima che i negozio entrasse il ricorrente. Ogni volta che facevo la denuncia ricevevo sempre l'ordine al mio superiore per cui quando ci accorgevamo della sparizione di qualcosa nel negozio andavo subito fare la denuncia, è stata la prima volta che ho indicato una data diversa da quella del furto".

, ADR: " il lunedi mattina al rientro lavoro ho parlato con il mio collega il quale mi ha riferito di essere stato contattato il sabato da il quale chiedeva informazioni sulla durata del mantenimento dell'immagine, vale a dire dopo quanto venivano cancellate in automatico le immagini, stessa richiesta è pervenuta la domenica da parte di non abbiamo approfondito il motivo per cui c'è stata inoltrata questa richiesta, il filmato che poi è stato consegnato all'autorità di pubblica sicurezza l'abbiamo estrapolato noi su richiesta, l'esportazione l'ho fatta io lunedì in giornata quando c'è pervenuta la richiesta, la richiesta di esportazione di tutte le immagini c'è pervenuta da , ed aveva ad oggetto tutto il giorno e tutte le telecamere, prima che ci venisse richiesto di spostare tutto ha riferito il lunedì mattina di essere stato dai carabinieri e di aver ricevuto la richiesta del filmato ed ha espressamente richiesto che in questo filmato non comparissero data e ora, e voleva capire come si esportava per non far comparire questi dati, il mio collega ha ricontrattato il negozio questa volta ha parlato con dicendo come fare ad esportare le immagini senza che comparissero data e ora, e gli abbiamo detto che era necessario a questo fine esportare in formato AVI, cosa che penso abbiano fatto loro, abbiamo ricevuto una telefonata prima di ricevere la e-mail dove ci veniva richiesto di esportare tutto in questa telefonata c'è stato chiesto cosa era accaduto, ed in particolare quali erano state le richieste da parte del negozio, noi abbiamo ricontrattato il negozio per dare istruzioni il lunedì mattina e subito dopo abbiamo ricevuto una telefonata da parte di

, ed abbiamo riferito esattamente cos'era successo, non ricordo la reazione ma so che subito dopo ci è arrivata una e-mail da parte della stessa in cui chiedeva l'esportazione di tutte le immagini del giorno 17 ottobre, e faceva riferimento ai fatti gravi accaduti in negozio, noi non sapevamo cos'era successo. Mi viene mostrata la email documento 6 della memoria difensiva e preciso che presa visione questo documento, la telefonata con la dottoressa ha avuto luogo di mercoledi e non di lunedì come da me detto. Non ricordo in particolare se per questo negozio ci siano arrivate altre richieste di estrapolazione di filmati da consegnare in occasione di denunce. Normalmente il





negozio che provvede alla estrapolazione del filmato, se hanno difficoltà noi facciamo al limite da supporto. Il formato avi esporta l'immagine da telecamera e la sovrimpressione da data e ora soltanto se questo parametro impostato in telecamera, in questo negozio che ha un sistema di gestione video un po' più avanzato la data e l'ora viene gestita dal registratore.

Procedendo alla separata disamina dei nuclei fattuali della contestazione disciplinare degli addebiti, alla luce delle risultanze istruttorie, come innanzi integralmente riportate, emerge la scarsa conducenza disciplinare del comportamento serbato dal in occasione del furto del capo di abbigliamento, perpetrato nella boutique della in data 17 ottobre 2015. È emerso, difatti, che all'ingresso della coppia resasi responsabile del furto, così come ricostruito a posteriori visualizzando le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, nel negozio si registrasse la presenza di una nutrita clientela, e di 4 dipendenti, segnatamente

e di - non essendovi certezza in ordine alla presenza di una quinta dipendente-. Dalle dichiarazioni rese dagli informatori è, tuttavia, emersa la prassi secondo cui, nei momenti di massimo accesso della clientela, sia il magazziniere, che il Manager, fossero adusi a servire la clientela, da soli o prestando ausilio ad addetti alla vendita e che, nella specifica circostanza di tempo e luogo, il stesse seguendo un cliente assieme al pertanto, non fosse nelle condizioni di assolvere l'attività di verifica e controllo dei capi, rientrante nel complesso di attività connaturata al ruolo di Store Manager. È, inoltre, emerso che gli autori del , abbiano con un pretesto fatto allontanare lo stesso dalla zona del negozio furto, serviti dal nel quale era custodita la pelliccia, capo di maggior valore presente in negozio, ed in quel frangente l'abbiano asportata dal manichino ed inserita in una borsa o sotto un giubbino. Né, del resto, può ascriversi al la mancata apposizione sul capo di dispositivi antitaccheggio, o la verifica in ordine alla presenza degli stessi, avendo i testi certificato la presenza degli stessi e dovendosi, pertanto, ritenere che la mancata attivazione dell'allarme antitaccheggio fosse verosimilmente da ricondurre alla schermatura del contenitore nel quale gli autori del furto avevano a riporre il capo, successivamente alla sua asportazione.

Di sicura rilevanza disciplinare appare, di converso, la condotta serbata dal Balice posteriormente all'accertamento ed alla ricostruzione dell'accaduto, al termine della giornata del 17 ottobre, avendo egli incaricato il della presentazione di denuncia querela in nome e per conto della società all'indomani dell'accaduto e, appresa dalla dr.ssa la necessità che, a fini assicurativi, la denuncia dovesse essere sporta lo stesso giorno del fatto costituente reato (cfr. comunicazione email di delle ore 21.28 del 17 ottobre), comunicava che, all'indomani, il





Lopetuso avrebbe falsamente attestato che il fatto era accaduto il giorno della denuncia, e non il giorno prima. A tale iniziativa, certamente riconducibile al , seguiva l'agito del , il quale in data 18 ottobre dichiarava falsamente all'Autorità di PS che il furto aveva avuto luogo alle ore 14 circa dello stesso giorno. A seguito della richiesta di produzione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso, da parte dell'Autorità di PS ricevente la denuncia, ed a fronte del rischio che gli stessi fossero contrassegnati in modo tale da rendere visibili data ed ora del filmato, il si adoperava ulteriormente, chiedendo suggerimenti ai dipendenti della società di gestione della sicurezza della boutique, al fine di provvedere all'estrazione del filmato in guisa tale da non rendere visibili i contrassegni di data ed orario e, conformemente, provvedeva all'estrazione ed alla consegna del filmato in modalità AVI.

Così riassunti gli accadimenti, sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita e della documentazione versata in atti, emerge l'estrema disinvoltura da parte del nel congegnare, attraverso condotte astrattamente costituenti reato contro il patrimonio e contro la giustizia, un meccanismo finalizzato alla conservazione, in capo alla società, dei benefici assicurativi rinviando, presumibilmente per semplice maggiore comodità, la denuncia del reato al giorno successivo rispetto all'accaduto.

Non vale ad elidere la gravità del comportamento serbato dallo stesso la circostanza, emersa in corso di istruttoria, che la , Retail Manager della società, per prassi destinataria di comunicazioni relative a furti perpetrati ai danni della resistente, avesse preso contezza la sera del fatto dell'intenzione del di rendere false dichiarazioni all'Autorità di PS il giorno successivo senza prontamente intervenire a paralizzare l'improvvida iniziativa del , così di fatto avallando la stessa, né l'ulteriore circostanza che tale iniziativa fosse permeata da intenti aziendalistici e non funzionali ad un privato interesse.

Da un lato, difatti, non essendosi formata prova in ordine alla sussistenza di una prassi – o semplicemente, di precedenti in tal senso – di denunciare furti dichiarando falsamente il giorno della commissione, tenuto conto della complessità ed articolazione della struttura nella quale il Balice era inserito, non può valorizzarsi nel senso voluto dal ricorrente il commendevole e complice comportamento serbato dalla , cui non può ascriversi il valore di acquiescenza della società. Dall'altro, l'esposizione della società a concreti rischi nei confronti della società assicuratrice e, più in generale, dell'Autorità giudiziaria rende evidente la potenziale oggettiva dannosità del comportamento dello stesso, elidendo i profili soggettivamente aziendalistici della condotta.

L'intrinseca gravità del fatto appare, pertanto, pienamente idonea a configurare, gli estremi della giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., quale causa che, determinando l'irreversibile ed





immediata recisione del vincolo fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro, determina l'improseguibilità del rapporto lavorativo. La condotta del appare, inoltre, concretare anche una fattispecie contrattualmente tipizzata di giusta causa, vale a dire la grave violazione dell'art. 220 1° e 2° comma, che impongono al lavoratore di serbare un comportamento conforme ai doveri civici, rappresentando il licenziamento, alla luce di quanto opinato, una sanzione congrua.

Deve, conclusivamente, ritenersi legittimo il provvedimento di licenziamento e, conseguentemente, infondato il presente ricorso che, pertanto, deve essere respinto. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

- respinge il ricorso proposto ex art. 1 comma 48 1. 92/2012 da perché infondato in fatto ed in diritto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 28/10/2016

Il Giudice
Dr. Antonio Lombardi

